

Roma, 27 giugno 2014

**Circolare n. 124/2014**

**Oggetto: Notizie in breve.**

**Autotrasporto internazionale – Francia – ADR – Divieti notturni su A8** – Il Prefetto del Dipartimento delle Alpi Marittime della Repubblica francese, con ordinanza n. 2014-94 del 25 giugno 2014, ha prorogato in via permanente il divieto di transito nelle ore notturne (21,00 - 05,00) per i veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose lungo la tratta compresa tra il casello di Nizza Saint Isidore e la frontiera di Ventimiglia dell'autostrada A8 "La Provencale". Eventuali aggiornamenti sui luoghi di parcheggio dei mezzi saranno disponibili sul sito della Prefettura di Imperia <http://www.prefettura.it/imperia/multidip/index.htm>

**Conseguimento della patente professionale e della CQC** – La Direzione Generale MCTC del Ministero Infrastrutture Trasporti ha illustrato la procedura per il conseguimento iniziale della patente professionale (C per trasporto merci, D per trasporto persone) e della Carta di Qualificazione del Conducente, secondo le ultime disposizioni emanate in materia (D.LGVO 2/2013) – Nota prot. n. 13388 /23.18.3 del 17.6.2014

**Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese** - A giugno 2014 l'indice del clima di fiducia delle imprese elaborato dall'ISTAT (*Istat Economic Sentiment Indicator*) è salito a 88,4 (base 2005=100); a maggio l'indice era stato pari a 86,9.

**Istat – Commercio con l'estero – Scambi ExtraUE** – Secondo le prime stime nel mese di maggio 2014 rispetto al precedente mese di aprile le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +5,7 per cento mentre le importazioni dai Paesi extraUe del +4,8 per cento. Su base annua (maggio 2014 rispetto a maggio 2013) le esportazioni sono diminuite del -1,9 per cento, riduzione spiegata dalla dinamica di alcune componenti particolarmente variabili (energia e metalli preziosi), mentre le importazioni sono aumentate del +1,3 per cento, essenzialmente per la crescita degli acquisti di beni di consumo (+1,8 per cento).

Daniela Dringoli  
Responsabile di Area

*Allegato uno*  
D-G/d-g



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
Prot. 13388 /23.18.3

Roma, 17 giugno 2014

Destinatari omessi

**Oggetto:** Conseguimento di patente di guida e qualificazione cqc

L'art. 18 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 stabilisce, tra l'altro, che: *"Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:*

*a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;*

*b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;*

*c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.*

*Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:*

*21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;*

*b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;*

*c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;*

*d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di*

*qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame*'.

Tanto premesso, il conducente che deve conseguire sia la categoria di patente necessaria per svolgere la propria attività professionale che la carta di qualificazione del conducente, potrà adottare la seguente procedura: preliminarmente si iscriverà ad un corso di qualificazione iniziale CQC – sia ordinario che accelerato – presso un'autoscuola e frequentare sia le lezioni teoriche che le lezioni pratiche collettive di detto corso. In questa fase, potrà sostenere l'esame di teoria afferente alla patente di guida che intende conseguire. Per accedere all'esame di teoria per il conseguimento delle categorie C e D i candidati di età inferiore rispettivamente a 21 e 24 anni dovranno produrre all'Ufficio Motorizzazione civile, unitamente alla documentazione di rito, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatto sulla base del modello di cui all'allegato I dal responsabile del corso dell'autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione automobilistica.

In tale dichiarazione deve essere attestato che il candidato è iscritto al registro di iscrizione del corso di qualificazione iniziale (indicando altresì il numero di iscrizione). In caso di successivo superamento dell'esame di teoria, al candidato è rilasciata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida che gli consente di svolgere le lezioni pratiche del corso di qualificazione cqc e quindi terminarlo per poter sostenere il relativo esame.

Come già espresso al paragrafo 6.9 della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014, all'esito positivo dell'esame *“non può rilasciarsi né una patente CQC né, qualora il conducente sia titolare di una patente di guida non italiana, una CQC formato card: non sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola”*. In tal caso, dunque, al conducente in questione verrà rilasciato un certificato di abilitazione professionale redatto su modello conforme a quello previsto all'allegato 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.

Successivamente, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento della patente, il candidato deve esibire all'UMC tale CAP: superata la prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria oggetto d'esame, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

FF